

RELAZIONE

Agli Organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico 2019/2020

1) Premessa

La relazione che segue è stata redatta dal Garante di Ateneo – nominato, per il quadriennio accademico 2017/2021, con D.R. n. 3573 del 29 settembre 2017 - a conclusione dell'anno accademico 2019/2020, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 c. 4 dell'attuale Statuto dell'Università degli Studi di Genova, in vigore dal 4 luglio 2017.

In essa si dà conto naturalmente solo dell'attività svolta nel periodo in esame dall'Ufficio del Garante, al quale la citata norma statutaria attribuisce, come è noto, il compito di esaminare "gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Università".

Il Garante di Ateneo, quindi, avendo una funzione sostanzialmente in gran parte corrispondente a quella svolta dai diversi Difensori civici, previsti in altri ambiti da diverse e specifiche normative, "pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo" (A. Rossi, Manuale di legislazione Universitaria, Napoli, 2015).

A tal fine il Garante interviene:

- su istanza dei soggetti astrattamente legittimati in ragione dei loro rapporti di lavoro e/o di studio con l'Ateneo (vale a dire: docenti, personale amministrativo e tecnico, studenti dell'Università di Genova);
- su segnalazione di soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento complessivamente inteso dell'attività svolta dall'Università di Genova;
- d'ufficio, ma sempre naturalmente in relazione ad ipotizzate anomalie (anche di natura comportamentale), disfunzioni, errori, omissioni, ritardi riferibili ad uffici od a strutture universitarie dell'Ateneo genovese considerati nella loro unitarietà, oppure ascrivibili a singoli soggetti in essi comunque operanti.

In esito alle informazioni ricevute ed alla eventuale documentazione acquisita, il Garante, ai sensi della già richiamata norma statutaria, "comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al Rettore e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo" di volta in volta in qualche misura interessati.

Quest'ultima previsione, in particolare, dà al Garante la possibilità di formulare osservazioni e/o di proporre soluzioni ai soggetti od organi universitari interessati, i quali dovranno poi valutarle, nell'ambito della loro autonomia decisionale e discrezionalità loro riconosciuta, ai fini dello svolgimento nel miglior modo possibile della futura specifica attività.

Un siffatto intervento è ovviamente possibile solo in relazione a situazioni ritenute critiche, o almeno problematiche, o non sufficientemente chiare, o comunque poco trasparenti, sempre però che esse siano di carattere generale, od in certa misura ricorrenti, anche se le stesse in realtà emergono a seguito dell'esame di casi particolari sottoposti all'attenzione del Garante. Tali osservazioni in ogni caso, proprio per il loro carattere e per la loro portata, possono anche prescindere dal tenore delle determinazioni adottate dal Garante in ordine alla specifica situazione denunciata e dal cui esame esse sono state più o meno direttamente evidenziate.

Sempre su un piano generale relativo a tutta l'attività del Garante, va poi in questa sede segnalato che l'iniziativa di un Garante di altro Ateneo, che di fatto aveva negli scorsi anni accademici avviato la creazione di una sorta di rete di Garanti (di Ateneo o degli studenti, secondo le diverse previsioni dei singoli Statuti delle Università coinvolte) per la discussione ed il confronto su temi di comune interesse, non ha di fatto avuto sul piano nazionale l'auspicato sviluppo, anche se si spera ancora che possa essere rivitalizzata in un prossimo futuro. Durante quest'anno in particolare vi sono stati solo sporadici e parziali scambi di e-mail informative su specifiche vicende di possibile comune interesse tra alcuni Garanti; quali, ad esempio, quelle relative ad un docente a contratto che aveva allora, ed aveva avuto in passato, posizioni problematiche presso vari Atenei italiani.

Infine, non può qui non evidenziarsi, in via generale, la tempestività (compatibilmente con la situazione emergenziale in atto ormai da mesi nel Paese ed in particolare con il ricorso generalizzato al lavoro non in presenza) e la completezza delle risposte di volta in volta fornite, sia dai docenti che dal personale amministrativo dell'Ateneo, alle richieste di informazioni e di documentazione avanzate, spesso anche solo telefonicamente, dal Garante in relazione alle molteplici e di certo diversificate vicende sottoposte alla sua attenzione.

Nel più generale quadro di una grande e diffusa collaborazione con il Garante si inserisce a pieno titolo anche la disponibilità del personale della Segreteria dell'Ufficio (Segreteria condivisa come è noto con gli Organi Collegiali) ancora una volta sempre offerta, nonostante la continua effettiva riduzione numerica del personale ad essa addetto avutasi in questi ultimi anni. In tale ambito merita poi una particolare e specifica citazione la completa, puntuale e qualificata assistenza fornita al Garante dalla signora Margherita Messina che, di fatto da sola, ha costantemente assicurato, anche nel lungo e purtroppo ancora attuale periodo emergenziale, lo svolgimento al meglio possibile delle delicate ed a volte non semplici attività dell'Ufficio (a partire dalla protocollazione e fascicolazione della corrispondenza nel rispetto della necessaria riservatezza; alle richieste di copia di atti od informazioni; alla individuazione e ricerca delle strutture, degli organi e dei soggetti in qualche modo interessati od utili per l'esame delle problematiche segnalate al Garante, per altro non sempre chiaramente esposte; alle interlocuzioni con gli esponenti sia interni che esterni all'Ateneo).

Attività, per altro, caratterizzata anche quest'anno dal numero molto alto di segnalazioni pervenute all'Ufficio - numero di poco superiore a quello dello scorso anno e quindi con una sostanziale stabilizzazione quantitativa dei casi trattati, dopo i rilevanti incrementi avutisi negli ultimi due anni, come si dirà più dettagliatamente in seguito - oltre che ovviamente dalle particolari forme di organizzazione del lavoro, che si sono dovute improvvisamente adottare, a causa evidentemente dell'epidemia ancora in atto, per scongiurare un blocco dell'Ufficio che, specie in un tale generale contesto, certamente molto critico per tutti avrebbe potuto avere un effetto negativo particolarmente significativo in ambito universitario.

Non a caso, invero, proprio in questo arco temporale sono pervenuti molti apprezzamenti e ringraziamenti (non solo di natura formale o semplicemente "di stile") per quanto fatto, nonostante tutto, proprio dall'Ufficio del Garante; basterà in proposito citare, sia pure solo parzialmente, due tra le diverse e-mail ricevute in proposito al solo fine di dare un'idea della percezione, se non altro, che si è avuta nel periodo del ruolo di garanzia svolto da tale Ufficio:

- "La ringrazio vivamente per il suo aiuto. Entusiasta di percepire come reale la funzione dell'Università di ascoltare il malcontento, in tempi per altro brevi";
- "Desidero ringraziarla per la sua grande disponibilità e pazienza nell'ascoltare i problemi ... e nel porre in luce ... un problema che da tempo era evidente ma che nessuno aveva il coraggio di affrontare in modo risolutivo".

2) Attività svolta

Nell'anno accademico in esame sono pervenute all'Ufficio del Garante complessivamente 45 istanze, vale a dire un numero appena superiore a quello dello scorso anno (erano state 44) che, come forse si ricorderà, aveva segnato un nuovo momento di ulteriore sensibile aumento rispetto a quanto già avvenuto nello stesso senso nell'anno ancora precedente.

Una così rilevante e costante linea di crescita, registrata per altro solo in questi ultimi tre anni accademici, vale a dire da quando si è insediato l'attuale Garante, è stata certamente determinata nel tempo da molteplici cause e può trovare il suo fondamento in situazioni di carattere generale - od in qualche misura diffuse in ambito universitario, delle quali, almeno in parte, si è detto nelle due precedenti relazioni e qualcosa si dirà anche in questa - ma anche in situazioni specifiche che hanno riguardato singoli soggetti o gruppi di studenti; situazioni queste ultime anche risalenti negli anni, ma che in passato non si era evidentemente ritenuto di dover segnalare ad un organo di garanzia, quale è appunto il Garante di Ateneo.

Il Garante non può naturalmente esprimere una sua completa valutazione in proposito se non altro perché essa risulterebbe inevitabilmente molto soggettiva e certamente troppo influenzata dalla portata delle specifiche problematiche giunte al suo esame da quando ricopre questo ruolo, atteso che lo Statuto impone che il Garante venga "scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo".

È però possibile notare, così come già osservato negli anni passati, che appare in ogni caso evidente l'ampliarsi ed il consolidarsi nell'ambito dell'Ateneo di Genova della convinzione sulla reale opportunità, e magari anche sulla utilità, del ricorso all'intervento del Garante, vale a dire ad uno organo di garanzia il cui ruolo e la cui concreta attività in via generale (e quindi anche con riferimento ad organi analoghi operanti in ambiti diversi da quello universitario) non sembra per altro ancora sufficientemente nota.

Nello specifico va rilevato che tutte le sopra dette istanze sono pervenute con e-mail, a volte precedute da telefonate, e che non vi sono state nel periodo in esame procedure aperte di ufficio dal Garante.

Le istanze o richieste sono state protocollate dalla segreteria su un apposito registro cartaceo, naturalmente utilizzato anche per annotare poi le missive interlocutorie o di risposta inviate dall'Ufficio, così come previsto dalla normativa

interna di Ateneo, volta in particolare ad assicurare la massima riservatezza, prescindendo sia dallo specifico oggetto delle stesse che dagli autori delle segnalazioni.

In particolare, quanto alla provenienza di queste ultime, nell'anno di riferimento sono giunte:

- n. 10 istanze da parte di docenti, (7)
- n. 6 istanze da parte del personale amministrativo e tecnico, (7)
- n. 25 istanze da parte di studenti, (27)
- n. 4 istanze da parte di altri soggetti. (3)

(N.B.: Tra parentesi sono riportati per completezza di analisi i dati relativi alla provenienza degli esposti registrati nello scorso anno accademico.)

L'Ufficio, anche nei tanti mesi ormai segnati dallo stato di emergenza nazionale, ha cercato in ogni caso di svolgere le proprie attività secondo le modalità operative positivamente sperimentate nei due anni precedenti ed ha quindi in quasi tutti i procedimenti provveduto inizialmente ad invitare gli scriventi (come per altro espressamente richiesto anche da molti di loro) ad un colloquio, di solito rapidamente fissato, con il Garante al fine di meglio chiarire le relative istanze, a volte per altro dichiaratamente e per varie ragioni estremamente sintetiche e/o prive di completi, o comunque chiari, riferimenti concreti.

Nel corso di tali colloqui spesso vi è stata anche la eventuale consegna (oltre che il commento) da parte dei denuncianti di documentazione ritenuta evidentemente utile per l'inquadramento e la definizione del caso specifico sottoposto all'esame del Garante.

In particolare, un primo colloquio del Garante con coloro che si erano rivolti al suo Ufficio vi è stato in tutti quei casi nei quali non appariva, come detto, compiutamente descritta e sufficientemente chiara la situazione segnalata o il quesito avanzato. Tale colloquio si è rivelato sempre molto utile ed in alcuni casi addirittura decisivo, tanto da rendere non necessaria per essi l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le strutture universitarie interessate. In qualche caso poi è stato ritenuto opportuno dagli interessati avere addirittura più colloqui con il Garante.

Questi colloqui hanno molto spesso rappresentato anche il momento di avvio della fase successiva di attività caratterizzata di solito dalla richiesta di informazioni e/o di copia di documenti presso gli uffici e/o gli organi di volta in volta direttamente, gerarchicamente od in via funzionale interessati.

In proposito va rilevato che per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione della procedura da seguire, per altro non certo a caso in alcun modo regolamentata in via generale, si è fatto frequentemente ricorso ad incontri diretti o colloqui telefonici, ed al massimo ad e-mail, per richiedere informazioni, o scambiarsi comunicazioni interlocutorie, ottenendo, come già accennato, dagli organi interni risposte quasi sempre sollecite e complete.

Su questo iter procedurale hanno ovviamente inciso le peculiari modalità operative, in particolare l'ampio ricorso al lavoro a distanza sia da parte della segreteria che del Garante, che si sono dovute necessariamente seguire da marzo in poi per la già richiamata situazione emergenziale.

Concluse le attività, che potremmo genericamente definire istruttorie, sono state naturalmente formulate le determinazioni del Garante e, quando ritenuto opportuno, anche le osservazioni di carattere generale (di cui si dirà dettagliatamente in seguito), dandone sempre comunicazione all'interessato, oltre che, se ritenuto opportuno, al Rettore ed agli Organi universitari specifici di riferimento.

Appare corretto segnalare che in un solo caso non si è adottato un formale provvedimento di chiusura del procedimento perché il richiedente ha comunicato di voler rinunciare, revocando la richiesta inizialmente inviata, senza fornire alcuna precisa motivazione.

Riepilogando, nell'anno qui preso in esame sono state complessivamente trattate:

- 47 istanze (di cui 45 nuove pervenute nel periodo e 2 pervenute nello scorso anno accademico, ma ancora in trattazione alla data del 31.10.2019 e perciò definite nel corso del successivo anno accademico);
- 44 sono stati i casi per i quali si sono chiesti chiarimenti o informazioni;
- 42 sono stati i provvedimenti finali adottati;
- 5 sono state le osservazioni formulate.

Restano 5 istanze già parzialmente trattate, ma non ancora definite al 31 ottobre 2020 per ragioni strettamente legate all'evolversi ancora in atto, per diverse ragioni, delle situazioni specifiche oggetto delle segnalazioni in questione.

Di tutti questi casi si terrà comunque conto nel riportare di seguito alcune delle vicende più significative di cui il Garante si è appunto occupato nell'anno accademico 2019/2020.

3) Casi più rilevanti

Si ritiene opportuno riassumere qui in forma sintetica, così come fatto d'altra parte nelle relazioni relative agli ultimi due anni accademici, solo i casi più rilevanti esaminati dal Garante nell'anno in questione, indicando anche le conclusioni cui si è giunti, comprese le eventuali osservazioni di carattere generale.

Per non appesantire inutilmente la relazione verranno raggruppati nella esposizione i casi relativi a problematiche identiche, o quantomeno analoghe, oggetto però di puntuali segnalazioni inviate al Garante in tempi e da soggetti diversi e perciò singolarmente definiti.

I casi verranno naturalmente riportati senza riferimenti nominativi, o di altra natura ma in ogni caso troppo specifici (quali ad esempio: il Corso di laurea, l'Ufficio, l'esame, il docente), al fine di assicurare in questa sede nella misura massima possibile l'anonimato ai soggetti a vario titolo interessati, e di garantire comunque in via più generale la riservatezza anche sui dati forniti e sulle informazioni comunicate o acquisite, tenuto in particolare conto del fatto che la relazione del Garante viene poi pubblicata nel sito web dell'Ateneo.

3.a) Casi con osservazioni

- Diversi studenti, iscritti a vari corsi di laurea, si sono rivolti nel corso dell'anno accademico in esame al Garante per chiedere un suo intervento in ordine ad una situazione che li interessava direttamente, ma che è risultata poi essere molto più diffusa di quanto si potesse originariamente supporre.

Si trattava in tutti questi casi di valutare, oltre alla loro rilevanza in concreto, anche la portata in via più generale del fenomeno dei così detti esami bloccanti; vale a dire di esami di solito, ma non necessariamente, da affrontare al termine di un corso di studi e che tanti studenti devono sostenere molte volte, anche per più anni, non riuscendo a superarli ed avendo quindi, come conseguenza inevitabile tra l'altro un blocco di fatto del loro percorso universitario.

Pur essendo situazioni di questo genere largamente diffuse in tutti gli Atenei, tanto che il tema era stato oggetto in un recente passato di un ampio scambio di osservazioni e proposte tra Garanti di molte Università italiane, tra cui quella genovese, non erano, almeno fino allo scorso anno, giunte a questo Garante,

significative segnalazioni in materia (si ricorda che nel precedente anno accademico vi era stata una sola segnalazione in proposito).

Ora il quadro è però mutato, come detto, e perciò si ritiene opportuno, indipendentemente dalle determinazioni assunte nei singoli casi esaminati, formulare in via generale una osservazione.

Infatti, ferma restando la impossibilità di un qualsivoglia intervento nel merito da parte del Garante sugli aspetti di natura strettamente didattica, che rientrano naturalmente nell'autonomia dei docenti, appare comunque ipotizzabile ad opera dell'organo di garanzia una sorta di "moral suasion" per trovare procedure che in qualche misura affrontino tali evenienze; così andando per altro nello stesso senso ipotizzato da tutti gli altri Garanti che hanno preso posizione sul punto.

In proposito merita di essere segnalato quanto già deciso da alcune strutture universitarie genovesi, a suo tempo interessate appunto dal Garante, che hanno previsto la sostituzione od almeno la integrazione della Commissione d'esame in tutti quei casi nei quali ci si trova in presenza di numerosi e reiterati non superamenti di uno specifico esame (anche nella ipotesi che non si tratti dell'ultimo esame da superare) da parte di uno o più studenti.

Un provvedimento di tal genere, già sperimentato con successo in alcuni casi, sembra poter perseguire il risultato di rimuovere quelle potenziali incomprensioni o quelle ansie o tensioni che, dopo tanti tentativi falliti, sicuramente affliggono gli studenti interessati, potendo così inficiare la loro resa in sede di esame. Ovviamente la nuova commissione sarà incaricata di verificare le conoscenze e la preparazione degli studenti, magari in maniera meno dissonante rispetto a quanto avvenuto in occasione degli altri esami da loro sostenuti con esito positivo in precedenza, ma in ogni caso senza alcuna indicazione di abbassamento dei requisiti richiesti per il superamento della prova.

Quindi, una previsione di carattere generale che opererebbe sempre al verificarsi di determinate condizioni (multipli non superamenti in un arco temporale non brevissimo), e non dovrebbe essere adottata caso per caso e perciò senza alcun reale o presunto favoritismo, che si stima utile segnalare in questa sede proprio perché si inquadra nel contesto sopra delineato.

Si ritiene perciò di formulare una osservazione nel senso di sottoporre alla attenzione dei diversi competenti Organi universitari la opportunità di estendere in via generale quanto, come sopra detto, è già stato a volte sperimentato.

- Un docente ha sollecitato un intervento del Garante avendo constatato la impossibilità di fatto, per gli studenti che non avevano superato la prevista prova di ammissione (per l'anno accademico 2020/2021) ad un certo corso di laurea da lui coordinato, di partecipare ad una seconda prova, che egli voleva indire vista la "disponibilità di posti residui".

In effetti il Bando di ammissione al Corso in questione, per il quale erano fissati complessivamente 40 posti, prevedeva, oltre al possesso dei necessari requisiti di partecipazione allo stesso, anche la effettuazione di una prova di ammissione, specificandone poi la procedura, i contenuti, i criteri di valutazione e di formazione della graduatoria. Per questo, era stata fissata e comunicata la data di effettuazione di tale prova, in esito alla quale non venivano però coperti tutti i posti disponibili.

Di qui la decisione dei responsabili del Corso di indire in tempi brevi una seconda prova alla quale, secondo le loro indicazioni, avrebbero potuto partecipare anche gli studenti che non avevano superato la prima prova. Ciò non risultava però possibile perché in realtà il S.I. dell'Ateneo, avendo già registrato correttamente la partecipazione (con esito negativo) di tali studenti alla prima prova, non consentiva loro la nuova iscrizione a questa seconda prova.

Una configurazione in tal senso del S.I. dell'Ateneo appare invero, a giudizio di questo Garante, assolutamente condivisibile dal momento che il non superamento di un test di ammissione non può in via astratta prevedere una seconda possibilità, una sorta di "secondo appello", essendo per sua natura e per le finalità perseguite ovviamente diverso da un "normale esame universitario".

Tuttavia, nel caso di specie non si poteva, sempre a giudizio del Garante, non tener conto di due elementi specifici che, di fatto, avevano determinato in capo agli studenti interessati legittime aspettative nascenti dalle contraddittorie posizioni espresse dalla Università nel suo insieme. Infatti, alla rigidità della regola data al S.I. si contrapponevano in qualche modo le non equivoche indicazioni (nel senso, come detto, della ammissibilità della seconda prova, anche per coloro che non avevano superato la prima) provenienti dai responsabili del Corso, cui si era aggiunta una non soddisfacente ed equivoca frase, contenuta nel Bando sopra citato, nella quale si ipotizzava genericamente la possibilità di indire una "nuova prova".

Così stando le cose, le strutture universitarie, accogliendo l'opinione del Garante, provvedevano, naturalmente solo per questo specifico caso, a sbloccare il S.I. per consentire anche agli studenti che non avevano superato la prima prova di partecipare in questo specifico caso alla seconda prova, di fatto concedendo quindi loro una nuova possibilità.

Si ritiene perciò, in un tale contesto, di formulare una osservazione nel senso di sottoporre alla attenzione degli Organismi universitari preposti la possibilità di prevedere in modo chiaro, univoco (tra Bandi/Programmi/Manifesti e configurazione del S.I.) e generalizzato la possibilità o non di effettuare più volte (ed in caso affermativo eventualmente in quali ipotesi e per quante volte) nello stesso anno accademico il test di ammissione ad uno specifico corso.

- Un laureato ha segnalato al Garante una possibile, almeno in via teorica, disparità di trattamento in ordine alla valutazione del progetto di ricerca da allegare ad una domanda di ammissione ad un dottorato.

In particolare, si evidenziava come nel Bando relativo a tale dottorato era stato indicato circa la ampiezza appunto del progetto di ricerca, da allegare obbligatoriamente alla domanda, un massimo di 10 pagine, ma si affermava poi che in concreto vi erano stati progetti presentati ed accettati di dimensioni maggiori; il che avrebbe potuto determinare, almeno potenzialmente, una disparità tra le situazioni ed i documenti che la Commissione era chiamata a valutare.

Va subito osservato che l'indicazione di un numero massimo di pagine per l'elaborato in questione rappresenta certamente ed inevitabilmente un limite solo apparentemente preciso, non potendosi all'evidenza far riferimento in un Bando del genere ad una predeterminata pagina tipo (quindi con previsione vincolante del formato, del tipo di carattere, dell'interlinea, dei margini, ecc.).

Maggiormente vincolante può risultare il limite di natura informatica sulla dimensione del file, da caricare obbligatoriamente nel Sistema Informativo dell'Ateneo che, per la voce in questione, era nel caso specifico (e, con ogni probabilità, è così per gli altri casi) di 2 MB; limite per altro non indicato in alcun modo nei Bandi in questione.

Tuttavia, anche con riferimento a tale insuperabile limite occorre tener conto della ovvia disomogeneità del contenuto specifico, e quindi del "peso", dei vari progetti (ad esempio, presenza o non di disegni o foto) che ne vanifica in parte la rigidità, se esso viene riferito al solo testo letterale.

Sembra quindi evidente che, di fatto, non è possibile prevedere un limite preciso e vincolante per tutti i candidati in ordine alla estensione complessiva del documento-progetto da allegare a domande di questo genere. Ciò non toglie evidentemente che in sede di valutazione le Commissioni possano, o meglio debbano, tener conto anche di tale elemento, per così dire dimensionale.

Di qui la osservazione di carattere generale circa la opportunità di sottoporre alle competenti Strutture universitarie la possibilità per l'avvenire di ipotizzare nei Bandi in discorso una integrazione del limite dimensionale atteso del progetto di ricerca, magari facendo riferimento sia al numero di pagine, che al numero di MB utilizzabili.

- Molti studenti, hanno segnalato al Garante nel corso dell'anno accademico qui preso in esame, e segnatamente nel lungo periodo di esso colpito dallo stato di emergenza sanitaria del Paese, le modalità, per lo meno singolari, di fatto seguite da alcuni docenti per la effettuazione degli esami da remoto.

È evidente che la eccezionalità della situazione nella quale l'Università (come per altro tutti i cittadini) è stata chiamata ad operare per cercare di evitare la paralisi totale delle sue attività ha necessariamente comportato difficoltà, disguidi, inconvenienti più o meno rilevanti per i singoli e per l'intera comunità, ma ciò non toglie che alcuni comportamenti siano stati, o almeno siano apparsi, in qualche modo volutamente o comunque di fatto divergenti rispetto ad indicazioni operative di natura generale date dagli Organi direttivi e pubblicizzate nel sito web dell'Ateneo.

Naturalmente, prescindendosi in questa sede dalle singole criticità evidenziate dagli studenti (quali, ad esempio, la totale mancanza di qualsivoglia forma di controllo durante lo svolgimento della prova scritta, la sommaria e di fatto inesistente identificazione dell'esaminando, la mancata o insufficiente pubblicizzazione tempestiva delle modalità concrete di svolgimento dei vari appelli) e dando atto agli Uffici ed Organi universitari di riferimento, di volta in volta interessati dal Garante, del loro impegno per trovare una qualche soluzione per tali specifiche situazioni, sembra però opportuno osservare in via generale che sarebbe utile individuare od attivare procedure organizzative idonee ad assicurare

una maggiore omogeneità di comportamenti dei docenti ed un sostanziale rispetto delle indicazioni assunte e comunicate dalle strutture universitarie preposte.

Infatti, l'autonomia della didattica è ovviamente fuori discussione, ma scelte ed attività di carattere meramente organizzativo del tipo di quelle sopra indicate non possono e non devono essere confuse con essa; sarebbe perciò auspicabile che fosse non solo prevista, ma anche naturalmente concretamente attuata, in via generale una qualche forma di reale verifica del loro effettivo esplicarsi.

In tal senso si ritiene di formulare una osservazione di carattere generale, tenendo anche presente che chiare e vincolanti modalità in quest'ambito appaiono ancora oggi particolarmente opportune in considerazione del purtroppo necessario protrarsi dell'attuale stato emergenziale.

- Un cittadino ha scritto al Garante affermando di essere "al corrente che persone del tutto prive di titoli adeguati e pubblicazioni etc. tengono corsi all'Università che forniscono crediti formativi", facendo anche un preciso riferimento ad un dipendente amministrativo dell'Università il quale risultava indicato come docente in alcuni file presenti nell'area di un Dipartimento e relativi allo svolgimento di tirocini.

Verificato che effettivamente il dipendente in questione era erroneamente indicato come docente nel Sistema Informativo universitario, in particolare in AulaWeb, mentre nella Rubrica dello stesso S.I. era inserito, questa volta correttamente, tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, il Garante chiedeva chiarimenti agli Uffici interessati.

Emergeva così che la indicazione sbagliata derivava da una impostazione di AulaWeb, che riportava automaticamente la qualifica di docente per chiunque, essendone abilitato ed avendo quindi una sua specifica password, inserisse documenti o informazioni in relazione a determinati corsi di studio. Di conseguenza i soggetti che svolgevano funzioni ad esempio di tutor (come nel caso specifico), e che quindi potevano e dovevano inserire tali documenti, venivano necessariamente associati all'unica qualifica prevista, cioè appunto quella di "docente".

Trattandosi, quindi, di una inadeguata impostazione del sistema informatico, che determinava tali improprie associazioni di soggetti aventi diverse qualifiche, ma che dovevano per il loro ruolo comunque accedere ad una determinata area, ad una unica qualifica in realtà evidentemente non necessariamente riferibile ad

ognuno di loro, il Garante, al di là della definizione del singolo caso, ritiene opportuno formulare una osservazione di carattere generale in ordine appunto alla necessità per gli Organi competenti di provvedere eliminando tale inconveniente.

3.b) Casi senza osservazioni

- Un dipendente universitario ha denunciato al Garante il permanere di una situazione particolarmente critica in relazione al suo mancato "re-inquadramento con il Policlinico" con la conseguente non avvenuta progressione in carriera.

Purtroppo le problematiche relative all'inquadramento ed al trattamento economico del personale tecnico amministrativo universitario, rientrante tra quello convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, sono da molti anni oggetto di trattative tra l'Ateneo e le Amministrazioni Ospedaliere e solo in tempi recenti si è riusciti a definire una gran parte delle diversificate posizioni.

L'Università ha da qualche tempo nominato una apposita Commissione per cercare di trovare un necessario complessivo accordo con le altre Amministrazioni coinvolte e di recente sembra sia stato trovato un accordo almeno per un certo numero di lavoratori.

Le trattative continuano per ulteriormente definire le posizioni lavorative dei rimanenti dipendenti universitari con concrete possibilità di giungere finalmente e per tutti ad una condivisibile soluzione che sani in qualche modo le ancora esistenti situazioni aperte, di certo inique e del tutto ingiustificabili.

- Un professore ha segnalato al Garante che un medico risultava in vari siti web e pubblicazioni come docente nella Università di Genova, circostanza questa che non trovava però riscontro, a suo dire, negli atti dell'Ateneo.

Dagli accertamenti svolti è emerso che effettivamente il sanitario in questione non aveva mai avuto un incarico da docente nell'Università di Genova, ed in particolare presso il Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) ed il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI); in quest'ultimo aveva solo tenuto qualche anno fa un seminario a titolo gratuito nell'ambito della Scuola di specializzazione in Neurologia.

Invece, pur in presenza di una tale situazione, nel sito web Research Gate appariva il profilo dello stesso, ovviamente da lui inserito, con la dicitura "Università degli studi di Genova - UNIGE - Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)" e l'indicazione di numerose pubblicazioni e citazioni. Anche nella rivista BMJ Journals il medesimo sanitario, sempre indicato come DINOGMI, compariva quale co-autore di un contributo insieme ad altri soggetti tra i quali almeno un professore associato del Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR), dell'Università di Genova. Infine, da una veloce ricerca sui siti web Pubmed, Web of Knowledge (Web of Science) e Scopus risultavano indicazioni di altri contributi nei quali egli è indicato come co-autore, naturalmente sempre citato come Università degli studi di Genova (DISSAL e/o DINOGMI).

Da quanto sopra detto emergeva quindi la non corretta attribuzione di un qualsivoglia rapporto da docente con l'Ateneo genovese del soggetto in questione.

Per questo veniva data specifica comunicazione in proposito agli organi competenti, ma non risulta che vi sia stata alcuna determinazione da parte loro.

- Un cittadino ha segnalato "un censurabile comportamento, che, a suo dire, ben poteva influenzare la valutazione e distrarre i candidati dalla discussione" finale dei dottorandi "di ricerca in diritto". Il comportamento in questione era stato per altro dettagliatamente riportato negli stessi termini anche in un articolo apparso sul quotidiano Il Secolo XIX, nel quale venivano pure citate delle dichiarazioni rese da alcuni dei soggetti interessati.

Si trattava in particolare dell'invio, da parte di un docente dell'Ateneo, in pensione da qualche tempo, di un messaggio diretto (alle ore 10,35) alla presidente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in questione, ma inoltrato per errore non in una chat privata, bensì in una chat generale (e quindi immediatamente visibile da una molteplicità di soggetti) utilizzata espressamente per quella riunione di discussione del dottorato; riunione che si svolgeva naturalmente, dato il periodo, con modalità da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Teams. Il testo di tale messaggio, pur chiudendosi con una raccomandazione (quanto meno superflua) "di essere comunque obiettiva", iniziava affermando "desideravo dire a te come ai colleghi di commissione" che né il mittente né una sua collega (ora professore ordinario nell'Università di Genova)

avevano "sponsorizzato" due (ovviamente espressamente indicati) dei tre candidati convocati quel giorno per la discussione, aggiungendo per di più che "anzi eravamo fieramente contrari alla loro ammissione".

Il messaggio in questione, poi rapidamente eliminato insieme ad altri (ma non prima che venisse letto e salvato da qualcuno), di fatto non sembra aver prodotto alcun reale effetto, dal momento che tutti e tre i candidati, all'esito della discussione, sono stati proclamati dottori di ricerca, anche se la Commissione ha valutato solo "discreto" il lavoro svolto dai due candidati nominati nel citato messaggio ed invece "molto buono" quello svolto dal terzo soggetto, vale a dire quello in esso non nominato.

Questo episodio, certamente spiacevole (anche per i termini usati) ed evidentemente inopportuno, non è sembrato poter trovare, al di là dell'errore materiale nell'invio del messaggio, una sostanziale spiegazione (né tanto meno una qualsivoglia giustificazione) nel ruolo avuto in passato dal mittente del messaggio stesso, che aveva fatto parte dello specifico Collegio dei Docenti nominato per l'esame delle relazioni annuali presentate dai dottorandi in discorso per i primi due anni del dottorato; relazioni per altro giudicate sostanzialmente positive tanto da consentire il passaggio di tutti i dottorandi interessati all'anno successivo.

Il Garante, preso anche atto di quanto in proposito dichiarato alla stampa dal Rettore, riteneva di non svolgere ulteriori considerazioni.

- Una studentessa si è rivolta al Garante scrivendo "è successa una cosa grave che mi ha impedito di seguire i corsi online di lingua tedesca e anche di non poter discutere la tesi". Il Garante accertava poi che il suo problema era quello di non riuscire a connettersi da casa con il sito universitario utilizzando la piattaforma informatica scelta dalla Università di Genova per consentire la prosecuzione, in quel particolare periodo, dell'attività didattica da svolgere naturalmente a distanza a causa appunto dello stato di emergenza sanitaria.

Una volta verificato che, a seguito delle numerose e-mail, dirette a docenti e strutture tecniche dell'Ateneo, con le quali la studentessa comunicava l'impossibilità per lei di operare con la piattaforma informatica TEAMS a causa della insufficienza del suo hardware, le erano state date indicazioni e vi erano stati diversi e laboriosi tentativi per consentirle comunque una qualche connessione, il Garante definiva il procedimento.

Infatti, da un lato l'Ateneo aveva dovuto inevitabilmente decidere di avvalersi di una sola specifica piattaforma per consentire in qualche modo la prosecuzione delle attività durante la pandemia, essendo concretamente impossibile consentire che ogni utente scegliesse singolarmente quale piattaforma utilizzare dall'altro appariva ovvio che le strutture tecniche informatiche dell'Università non avrebbero potuto mai dare un supporto pratico operativo alle migliaia di utenti che quotidianamente devono o possono connettersi al Sistema Informativo universitario.

È sembrato quindi al Garante davvero difficile ipotizzare nel caso di specie una qualche carenza o negligenza nel comportamento in concreto tenuto dalle strutture universitarie di riferimento.

- Alcuni studenti hanno segnalato una specifica difficoltà del "test di verifica della adeguatezza della preparazione iniziale", che devono sostenere coloro che si iscrivono al primo anno dei Corsi di laurea in ingegneria, con riferimento in particolare alla nuova regolamentazione prevista per l'anno accademico 2019/2020 dal relativo Bando. Ora, infatti, viene previsto l'assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) come condizione necessaria per poter sostenere gli esami.

In proposito va preliminarmente osservato che i "Requisiti di ammissione ai corsi di studi" sono indicati in via generale dall'art. 6 del D.M. 22 dicembre 2004, che rimanda ai Regolamenti didattici per la definizione delle specifiche conoscenze richieste, nonché delle concrete modalità operative di effettuazione delle opportune verifiche e che, in attuazione di tale disposto, il Regolamento didattico della Università degli studi di Genova, in vigore dal maggio 2019, all'art. 22 disciplina i "Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative", rimandando a sua volta ai regolamenti didattici dei corsi di studio non solo per la specificazione in concreto delle conoscenze richieste per l'accesso ai singoli corsi, ma anche per la determinazione delle relative modalità di accertamento.

In tale quadro normativo di riferimento si è inserito quindi il bando richiamato dagli esponenti che la Scuola Politecnica di questa Università ha deciso di modificare parzialmente, rispetto alla disciplina previgente, proprio in ordine alla

impossibilità assoluta di sostenere esami per gli studenti con OFA, naturalmente fino all'assolvimento degli stessi.

Al Garante è apparsa perciò infondata la doglianza così come espressa nei termini sopra riportati.

In ogni caso va osservato che, per venire in qualche modo incontro alle richieste degli studenti i quali, per la prima volta nell'anno accademico in corso, si trovavano ad affrontare la nuova e più severa disciplina e non erano riusciti a superare la soglia delle verifiche fino ad allora effettuate - nonostante l'eventuale partecipazione alle specifiche esercitazioni pure previste nel detto Bando - la Scuola Politecnica ha previsto poi in via eccezionale lo svolgimento di una ulteriore prova straordinaria di verifica.

4) Considerazioni finali

Dal complesso delle segnalazioni, esposti, richieste pervenute all'Ufficio del Garante in quest'anno accademico, e tenendo quindi presente nel loro insieme anche i casi non espressamente richiamati in precedenza perché meno significativi su un piano generale, sembra comunque possibile sottolineare, in sostanziale continuità con quanto osservato nelle precedenti relazioni e naturalmente prescindendo ancora una volta dalla definizione data alle singole vicende, almeno qualcuna delle aree nelle quali si sono avute maggiori criticità relative soprattutto alle dinamiche interne, ma pur sempre connotate anche da una certa valenza esterna, tra strutture/ organi/ servizi universitari e studenti.

Anche quest'anno, infatti, in più occasioni si è dovuta constatare una ricorrente difficoltà nell'adeguare tempestivamente il Sistema Informativo universitario alle scelte in qualche modo effettuate dai diversi Organi ai quali esse erano demandate ed alle informazioni che occorreva fornire, specie agli studenti, in modo chiaro ed ovviamente univoco anche nella esposizione, oltre che nel merito. La indubbia complessità e la vasta articolazione di tale S.I. sembrerebbe richiedere quindi una ulteriore e più puntuale definizione, e conseguente effettiva attuazione condivisa, dei meccanismi operativi di funzionamento della struttura e delle relative procedure.

Esigenza questa particolarmente avvertita in un periodo di crisi, come l'attuale, caratterizzato da una situazione emergenziale del Paese di non breve durata che impone, tra le altre, una profonda e continua rivisitazione delle modalità di svolgimento di tutte le attività universitarie.

La non sempre corretta od adeguata comunicazione, poi, se congiunta alla talvolta insufficiente trasparenza di qualche comportamento, può determinare il nascere di specifiche situazioni critiche che, pur non avendo magari in realtà una sostanziale ragione di essere, rischiano di ampliarsi e consolidarsi nel tempo rendendo di fatto sempre più difficili i rapporti tra le varie componenti del mondo universitario.

Queste ultime, per altro, a volte hanno assunto e/o mantenuto atteggiamenti troppo spesso sterilmente autoreferenziali o comunque tali da non favorire il necessario dialogo, naturalmente nel rispetto dei diversi ruoli e negli ambiti di volta in volta interessati.

L'esistenza di una reale, forte e generale collaborazione tra i singoli soggetti, gli Organi, gli Uffici e le Strutture operanti in ambito universitario non può che essere una condizione essenziale per il buon funzionamento della Istituzione.

Genova, 31 ottobre 2020

Il Garante di Ateneo Michele di Lecce